

COMUNE DI CASELETTE

Città metropolitana di Torino

REPUBBLICA ITALIANA

REP. Nr.

CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA

PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI

Art. 16 c.2 bis del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.

**relativa al PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA in
ambito di zona "ZN_MS" Strada dei Comuni n 2 (P.E.C. n°7/2022) in
riferimento anche al precedente P.E.C., su stessa area stipulato in
data 11 febbraio 2011 rep.119560/5892.**

e odierna

Convenzione edilizia da stipularsi ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977
e successive modificazioni ed integrazioni.

TRA

**Il Comune di Caselette, (C.F. 01290670015) nel seguito denominata per
brevità "Comune".**

E la Sig.ra:

**PINTO MARIA FONTANA, (C.F.: PNTMFN63P52D761V) nata a Francavilla
Fontana (BR) il 12/09/1963 e residente in Caselette, Via Roma n 54;
nel seguito denominati per brevità "Proponente".**

per l'attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato redatto secondo i
disposti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativo all'area
sita in zona mista. di P.R.G.C., località Strada dei Comuni n 2 a
Caselette, a seguito di precedente Piano di Edilizia Convenzionata

stipulato in data 14 febbraio 2011 (rep. 119560/5892).

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____,

alle ore _____, in

Avanti al sottoscritto ufficiale rogante

_____ sono presenti:

da una parte: il **Geometra Malandrone Enrico**, nato a Rivoli (TO) il

01/05/1969 e domiciliato per la carica in Caselette, Via Alpignano n

48 (C.F. del Comune 01290670015) non in proprio ma nella sua qualità

di **Responsabile Area Tecnica**, autorizzato a stipulare i contratti per

le materie di competenza della propria area ai sensi dell'art. 107 del

Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. ed in forza del Decreto

del Sindaco n. 10/2019 del 30/09/2019, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto

ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. _____

del _____, divenuta esecutiva ai sensi di Legge che, unitamente

alla bozza di convenzione in copia conforme all'originale, rilasciata

dal Comune di Caselette, si allega al presente atto sotto la **lettera**

"A", omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti, e,

dall'altra parte la signora:

PINTO MARIA FONTANA, (C.F.: PNTMFN63P52D761V) nata a Francavilla

Fontana (BR) il 12/09/1963 e residente in Caselette, Via Roma n 54

soggetti della cui identità personale, qualifica e poteri io

_____ sono certo, alla presenza dei testimoni Sigg.:

P R E M E S S O C H E

- il Comune di Caselette è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale la cui Variante generale è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/05/2018 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 14/06/2018.

- La "Proponente" è proprietaria degli immobili siti in Caselette (TO) e distinti in mappa del C.T. come segue:

- Foglio n°3 mappali n 452 parte sub 1-3-6, per una superficie complessiva di circa catastali mq 2652, come risulta dall'elaborato planimetrico catastale allegata alla presente convenzione alla **lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale.-----

- tali immobili sono pervenuti in proprietà alla stessa Proponente in forza di atto di acquisto rogito Notaio Gianfranco Re. in data 29/02/2000, repertorio 38834/15423, registrato a Moncalieri il 20/03/2000 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2 in data 30 marzo2000 ai numeri 12529/7793:

- i citati appezzamenti rappresentano la superficie dell'area in fregio alla Strada dei Comuni e ricadono in zona urbanistica "**ZN_MS - zona normativa misto residenziale, produttivo, artigianale, commerciale**" del vigente P.R.G.C. che per la stessa prevede interventi di utilizzazioni private ai sensi e per gli effetti dell'art.20 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C., "AREA ZN_MS";

- in particolare, per l'area in questione, il P.R.G.C. disciplina gli

interventi all'art. n°20 e descrive l'area come segue "Isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive artigianali di servizio e di produzione, attività commerciali al dettaglio in presenza di residenza. Riordino edilizio, mantenimento della destinazione mista con esclusione delle attività nocive o moleste".

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2010, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato Piano esecutivo Convenzionato per la realizzazione di un complesso artigianale;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato una modifica al sopracitato Piano Esecutivo Convenzionato;

- che con atto n. rep. 119560/5892 del 14/02/2011 a firma del Notaio De Pascale Dott. Ezio si è stipulata convenzione afferente il Piano Esecutivo Convenzionato in argomento;

- che il Piano Esecutivo Convenzionato risulta scaduto per decorrenza dei termini previsti dalla convenzione;

- che il Proponente con istanza assunta al protocollo comunale in data 31/01/2022 al n. 518, ha presentato richiesta di approvazione nuovo Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi degli art. 43 e seguenti della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'Arch. Garoglio Danilo (C.F.: GRGDNL59B07L219C), con studio in CASELETTE (TO) via Alpignano n 149, iscritto all'Ordine degli Architetti di Torino e Provincia al n°2817, formato dagli elaborati

elencati al successivo articolo n° 2.;

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa registrato come pratica edilizia al n. 7/2022, riguarda una parte dell'area individuata dal P.R.G.C. come mista e che in riferimento alle prescrizioni riportate dall'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e si riportano le dimostrazioni grafiche ed analitiche sulla tavola n. 3 (superfici in cambio di destinazione d'uso);

- Che, secondo le N.T.A. del P.R.G.C. vigente, la presente convenzione deve avere i seguenti contenuti essenziali:

- la cessione gratuita a favore del Comune delle aree a servizi e delle aree destinate alle opere di urbanizzazione per cui si confermano quelle già dismesse con il precedente P.E.C. summenzionato;

- impegno da parte del Proponente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal P.E.C. a scomputo degli oneri di urbanizzazione;

- requisiti e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;

- impegno del Proponente al versamento del contributo di costruzione

- acquisizione di piccola porzione di terreno comunale attualmente nel possesso della Proponente

- cancellazione del vincolo di pertinenzialità

- la proposta di P.E.C.:

- ha acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del [redacted] subordinato alle integrazioni documentarie successivamente presentate.

- è stata pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune dal [redacted] e per i quindici giorni consecutivi.

- Che nel termine prestabilito dalla L.U.R. a favore di chiunque vi abbia interesse, non sono pervenute osservazioni

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n° [redacted] del [redacted] esecutiva ai sensi di legge ha approvato la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, con mandato al Funzionario competente per la stipula della Convenzione;

- il Comune di Caselette, dal canto suo, si impegna a rilasciare i permessi di costruire per gli interventi previsti dal P.E.C., con le modalità della presente convenzione, nel rispetto delle N.T.A. del P.R.G.C. adottato e delle disposizioni procedurali vigenti in materia (D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i) e delle prescrizioni del P.E.C. stesso.

- i Proponenti, indicati in epigrafe in qualità di firmatari della presente convenzione, hanno dichiarato di essere in grado di assumere gli impegni contenuti nella presente convenzione.

CIO' PREMESSO

I componenti a nome del Comune di Caselette e della Proprietà,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

con riserva delle approvazioni di Legge per quanto concerne il Comune di Caselette, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne la Proponente.

ARTICOLO 1

Caratteristiche della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Prescrizioni e modalità di carattere generale

Il Comune di Caselette, con la firma della presente Convenzione, dà attuazione alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, avente per oggetto le proprietà indicate in premessa, in conformità al Piano Esecutivo Convenzionato costituito dagli elaborati conservati presso l'Archivio edilizio del Comune nel fascicolo della Pratica Edilizia n. 7/2022 ed in particolare, dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- Computo metrico estimativo sulla base del prezzario regione piemonte 2021.
- Relazione legge 13/89 e DM 236/89
- Quadro Tecnico Economico complessivo delle opere e delle voci soggette a scomuto degli oneri
- Tipo di frazionamento catastale per l'acquisizione del lotto comunale

- Tavole di progetto:

- TAV.1A ESTRATTI DI MAPPA, PRGC ED INDICAZIONE LOTTI DI INTERVENTO
- TAV. 1B - PLANIMETRIA AREE A SCOMPUTO - STRADA DEI COMUNI
- TAV. 2 -PLANIMETRIA GENERALE CON AREA IN RIACQUISIZIONE
- TAV.3 - PLANIMETRIA E AREE IN CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
- TAV. 4A-4B-4C - LOTTO A-B-C-D STATO DI FATTO, IN SOVRAPPOSIZIONE ED IN PROGETTO
- TAV. 5A - LOTTO E: PIANTE STATO DI FATTO, IN SOVRAPPOSIZIONE ED IN PROGETTO
- TAV. 5B - LOTTO E: PROSPETTI STATO DI FATTO, IN SOVRAPPOSIZIONE ED IN PROGETTO
- TAV. 5C - LOTTO E: RECUPERO SOTTOTTETI USABILI
- TAV. 6 - VERIFICHE L13/89 E DM 236/89

Decadimento dell'atto di vincolo di pertinenzialità sottoscritto in data 14/02/2002 a firma Notaio E. De Pascale repertorio n 119561/5893 con nota di trascrizione n 229 del 17/02/2011 registro gen. N 6811 e reg. part. 4469, attestante vincolo tra palazzina ufficio/abitazione e relativo capannone sulla base delle previsioni dell'allora area normativa. Oggi con le nuove previsioni di P.R.G.C. adottato e con il mutamento della destinazione d'uso dell'area, non è più richiesto il vincolo di pertinenzialità, e si dà atto che per tale motivo ne decade l'efficacia.

I suddetti documenti, in quanto richiamati nella deliberazione di

Giunta Comunale n° [redacted] del [redacted] che ha approvato lo strumento

urbanistico esecutivo, hanno già acquisito natura di atti pubblici, ne

viene quindi omessa l'allegazione (salvo per quanto concerne lo schema

di convenzione) dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro

aspetto per averli il Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.

Gli elaborati sono, in originale, depositati nell'Archivio del Comune

che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione

ed il rilascio di eventuali copie.

Il Proponente si obbliga per sé, successori ed aventi causa ad

osservare, nell'utilizzazione edilizia ed urbanistica delle aree e

degli immobili di loro proprietà sopraindicati, le prescrizioni e

previsioni del P.R.G.C., dei Regolamenti Comunali e del P.E.C.

ARTICOLO 3

Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree cedute.

Il Comune di Caselette si obbliga a consentire al Proponente

l'utilizzazione temporanea dell'area ceduta a uso pubblico al Comune,

sino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori relativi

alle opere di urbanizzazione, per consentire la realizzazione delle

opere di urbanizzazione cui le stesse aree sono destinate e ai fini

dell'impianto del relativo cantiere, senza corresponsione di oneri a

qualsiasi titolo (Tassa rifiuti, ecc.).

ARTICOLO 6

Acquisto di area comunale

Il Proponente con tale Convenzione, ha proposto l'acquisto di mq.12,73

di area attualmente di proprietà comunale ma nel possesso della
Proponente, che sulla base del valore imposto dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 7 del 27/01/2022 di €. 55,00 /mq. determina un valore di
€. 700,15 da corrispondere all'Ente comunale importo il quale risulta
versato presso la Tesoreria Comunale in data [redacted] con quietanza
n° [redacted],

Si ricorda che i Proponenti hanno precedentemente dismesso ad uso
pubblico mq 187, distinti al Catasto Terreni al fg. 3 mapp. 555 e 556
e monetizzato mq 6,75 quale parte residuale con una situazione che
soddisfa l'intero standard previsto per l'intera area di proprietà.

ARTICOLO 7

Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle
aree indicate in premessa.

L'intervento edilizio globale, secondo le previsioni del P.R.G.C.
vigente relative all'area, è destinato a residenza ed è finalizzato al
cambio di destinazione d'uso di fabbricati licenziati ad uso
artigianale/industriale mediante il rilascio di segnalazione
certificata di agibilità, quali risultano rappresentati nell'elaborato
grafico presente nel P.E.C. L'esatta definizione dei parametri edilizi
verrà effettuata complessivamente nelle tavole. Le destinazioni d'uso
suddette non possono essere modificate per tutta la durata della
presente convenzione o in alternativa ove le modificazioni stesse
consentano una migliore attuazione delle previsioni o qualora previsto

da nuovo strumento urbanistico.

I progetti degli edifici e gli accessi ai lotti, contenuti nelle tavole e portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la convenzione, hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della domanda di permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività.

ARTICOLO 8

Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione dell'intervento

Nel rispetto delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., l'attività edificatoria dell'area troverà attuazione concreta mediante distinti permessi di costruire, corrispondenti ai singoli lotti specificatamente individuati nel relativo elaborato presente nel P.E.C.

L'ultimazione dell'intervento (edifici privati) avverrà entro il termine di validità del P.E.C. e cioè 10 (dieci) anni dalla data di stipula della presente convenzione salvo possibili norme di legge che nel corso del tempo cambino tali limiti temporali

Tutti i permessi di costruire dovranno essere richiesti al Comune di Caselette nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C.

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scritta dei Proponenti, qualora siano sopravvenuti, durante l'esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà dei

Proponenti o qualora ostino precise e motivate ragioni tecniche, proroghe al tempo utile per l'ultimazione dei lavori relativi alle sole opere di urbanizzazione di cui trattasi.

L'ultimazione delle opere di urbanizzazione avverrà entro il termine massimo di anni tre dalla data del rilascio del primo permesso di costruire che dovrà essere presentato entro 180 giorni dalla data della stipula della presente convenzione e comunque prima della presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità.

Nel caso di ingiustificata ritardata ultimazione dei lavori di urbanizzazione le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento.

Detta penale dovrà essere versata al Comune dai Proponenti all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.-----

Le parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi di progetto.-----

Il Comune potrà, nel predetto caso di inerzia nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo, ferma restando impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite dai Proponenti, con azione di regresso per le spese e riconoscendo il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale e alla facoltà di rescindere/risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 9

Opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di importo

inferiore alla soglia comunitaria

In conformità al disposto di cui all'art. n°45 e n°48 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., i Proponenti si obbligano a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.E.C. con le modalità individuate nei progetti delle singole opere.

Per la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione i Proponenti sono esclusivi responsabili dell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale consistente anche nell'approvazione di eventuali varianti.

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

Le attività di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza e collaudo, saranno svolte dall'Arch. Danilo GAROGLIO, con studio in Caselette, Via Lanzo n. 7

Al termine dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste si provvederà al collaudo delle stesse da parte dell'Ufficio Tecnico comunale entro 60 gg dalla comunicazione di fine lavori.

ARTICOLO 10

Abitabilità

Ai fini del rilascio del certificato di abitabilità relativo ai

singoli interventi edilizi, l'opera si intende ultimata quando saranno terminate e collaudate le opere di urbanizzazione a scomputo previste dalla presente convenzione, dovrà inoltre essere assicurato l'allacciamento alla rete idrica, alla fognatura, ecc. certificato dalle opportune dichiarazioni di conformità e collaudi previsti.

ARTICOLO 11

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

I Proponenti si impegnano per se stessi, i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a versare gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammontanti al contributo di seguito determinato (con adeguamento alle eventuali variazioni intercorse agli oneri tabellari prima del rilascio dei singoli permessi di costruire, da valutare in conformità agli importi vigenti in quel momento).-----

Detti oneri, salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio del singolo permesso di costruire, sono oggi così determinati:-----

1. calcolo analitico del costo delle Opere di Urbanizzazione PRIMARIA corrispondenti alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione € 41.657,81 **iva esclusa** (come da computo metrico estimativo allegato)

2. Quota oneri per urbanizzazione primaria e secondaria tabellare:
mc 2730,21 volumetria in progetto x 22,30 €/mc = 60.883,68 €.

3. Quota oneri di urbanizzazione già versati per attività

industriale/artigianale licenziata:

mq 959.63 Slp licenziata x 23,11 €/mq = 22.177,05 €.

4. Quota residua oneri da versare:

60.883,68 € - 22.177,05 € = 38.706,63 €.

5. Quota oneri per urbanizzazione primaria e secondaria tabellare per sottotetti usabili:

mc 411,36 volumetria sottotetto in progetto x (22,3/3) €/mc = €.

3.057,77 €

La somma degli importi relativi ai punti n° 4 e 5 pari a **€ 41.764,40**

costituirà il **contributo totale residuo a carico del privato per**

urbanizzazione primaria e secondaria, da versarsi direttamente previo

determinazione della parte prevista a scomputo per la realizzazione

diretta delle opere di urbanizzazione. Tale contributo verrà

corrisposto all'atto del rilascio del singolo permesso di costruire,

con importo adeguato agli aggiornamenti eventualmente avvenuti degli

oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del

permesso di costruire stesso.-----

ARTICOLO 12

Contributo inerente al costo di costruzione

Il Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi delle leggi

vigenti, relativo al costo di costruzione al momento del rilascio del

singolo permesso di costruire. Detto onere verrà corrisposto con le

procedure vigenti all'atto del rilascio del singolo permesso di

costruire.- Detti contributo, salvo quanto sarà meglio precisato al

momento del rilascio del singolo permesso di costruire, ammonta a oggi
in € 14.407,26.-----

ARTICOLO 13

Garanzie finanziarie

I Proponenti, in relazione al disposto n° 2 dell'art. n° 45 della L.R.
56/77 e s.m.i, hanno costituito polizza fidejussoria bancarie (o
polizze assicurative contratte con compagnie in possesso dei
requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici o società di
intermediazione finanziaria autorizzate) a garanzia degli impegni
assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e
precisamente dell'importo di € 41.657,81 come disciplinato
dall'articolo 8 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, con scadenza
incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente
lettera liberatoria da parte del Comune.

La polizza fideiussoria sopracitata, polizza n° [REDACTED] emessa in
data [REDACTED] dalla [REDACTED] - ai sensi dell'art. n°13 della
Legge 10.06.1982 n° 348 e s.m.i., è stata accettata dal Comune, sia
per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della
polizza stessa.-----

La fideiussione assicurativa **contiene l'espressa condizione che il
fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta**

del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 C.C. eseguibile entro 30 giorni dalla semplice richiesta della Città e con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.-----

ARTICOLO 14

Esecuzione sostitutiva

Il comune di Caselette si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando esso non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltre che all'incameramento della penale convenzionale di cui all'art.8. In tal caso, il Comune di Caselette avrà, inoltre, la facoltà di risolvere la presente convenzione per motivate ragioni.----

ARTICOLO 15

Cancellazione vincolo di pertinenzialità

Con la stipula della presente convenzione si va inoltre a cancellare il vincolo di pertinenzialità costituito con atto del notaio Ezio de Pascale in data 14 febbraio 2011 - repertorio n 119561/5893 trascritto alla circoscrizione di Torino 2 con registro generale n 6811, registro particolare 4469, presentazione n 229 del 17/02/2011, il quale con le

nuove disposizioni di piano non è più richiesta.

ARTICOLO 16

Trasferimento degli impianti al comune

Gli impianti e le opere a scomputo diverranno gratuitamente di proprietà comunale a seguito del collaudo finale redatto con esito favorevole, previo sopralluogo e verifiche, da collaudatore nominato dal Comune di Caselette con costi a carico dei proponenti. Il collaudo e il contestuale trasferimento delle opere dovrà avvenire entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori.

ARTICOLO 17

Trasferimento degli obblighi

Qualora i Proponenti procedano all'alienazione totale o parziale delle aree e dei fabbricati oggetto della presente convenzione dovranno fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa, incluse le garanzie fideiussorie. -----

I Proponenti sono tenuti a dare notizia al Comune di Caselette di ogni trasferimento effettuato, entro tre mesi dall'atto del trasferimento.

In caso di trasferimento parziale degli obblighi ed oneri sopraccitati, i Proponenti e gli aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di Caselette di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.-----

Nel caso di trasferimento di immobili, o parte di essi, successivamente alla presa in carico da parte del Comune di Caselette

delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e della conseguente liberatoria della polizza fideiussoria stipulata, non vi è più obbligo da parte della proponente di comunicare al Comune di Caselette ogni trasferimento effettuato.

ARTICOLO 18

Sanzioni

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dal D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., dell'art. 69 della L.R. 56 del 6 dicembre 1977 e s.m.i., dall'art.18 del vigente Regolamento per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e da altre norme di legge e le penali convenzionali di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 19

Spese generali

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle notarili, di registrazione, nonché catastali inerenti al frazionamento saranno a totale carico del Proponente.

In merito viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28.06.1943 n°666, oltre all'applicazione di altri eventuali benefici più favorevoli.-----

I Proponenti, a loro cura e spesa, ad avvenuta definizione del presente atto, faranno pervenire al comune di Caselette n.2 copie complete dello stesso.-----

ARTICOLO 20

Clausola arbitrale

Le parti concordano che per ogni eventuale controversia dovesse tra loro insorgere in relazione alla presente convenzione, sarà competente il foro giudiziale di Torino e sarà esclusa ogni competenza arbitrale. fatte salve le inderogabili norme di legge.-----

ARTICOLO 21

Rinvio a norma di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali e comunitarie ed ai regolamenti in vigore ed, in particolare, al D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. alla Legge Urbanistica 17.08.1942 n°1150, alla legge 28.01.1977 n°10 ed alla Legge Regionale 05.12.1977 n°56 e s.m.i., nonché alla legge 28.02.1985 n° 47 e loro successive modifiche ed integrazioni, al vigente Regolamento per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, alla vigente normativa in materia di LL.PP. ed ogni altra norma vigente ed applicabile in materia.-----

ARTICOLO 22

Le parti confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lgs. 196/2003).

E' richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina, da me letto, presenti i testi, alle comparenti che lo

confermano e con me e con i testi lo sottoscrivono alle ore (.....).

Letto, confermato e sottoscritto.-----

P. COMUNE DI CASELETTE:

GEOM. Malandrone Enrico

I PROPONENTI

1) PINTO MARIA FONTANA

2)

I TESTIMONI:

IL NOTAIO: